

**PEC Ordine Ingegneri Cagliari**

**Da:** <protocollo@pec.avcp.it>  
**Data:** lunedì 27 ottobre 2014 18.02  
**A:** <protocollo.quartucciu@legalmail.it>; <lavoripubblici@comune.quartucciu.ca.it>;  
<ordine.cagliari@ingpec.eu>; <segreteria@ingegneri-ca.net>

**Allega:** segnatura.xml; Comunicazionedefinizioneistruttoria.pdf

**Oggetto:** Fascicolo n. 1527/2014 - Definizione del procedimento avviato su esposto presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari riguardo a «Procedura di affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità ? Progetto: Parco lineare sul rio Is Cungiaus» nel comune di Quartucciu. C.I.G.: ZF30F16AAC. Importo a b.a.: ? 37.715,79.

Autorita' Vigilanza Contratti Pubblici - VICO-L5 (LAVORI 5) - Prot. Uscita N.0119022 del 27/10/2014

Prot. N. 1333  
del 27 OTT. 2014



Prot. N. \_\_\_\_\_  
del 27 OTT. 2014

*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Prot. Uscita del 27/10/2014

Numero: 0119022

Ufficio: VICO-L5 (LAVORI 5)

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture.

Ufficio VICO-L5

Il Dirigente

Spett.le Comune di Quartucciu  
Rup: Ing. Angelo Spettu  
Via Nazionale n.127  
09044 Quartucciu (Ca)  
pec: [protocollo.quartucciu@legalmail.it](mailto:protocollo.quartucciu@legalmail.it)  
email:  
[lavoripubblici@comune.quartucciu.ca.it](mailto:lavoripubblici@comune.quartucciu.ca.it)

Spett.le Ordine Ingegneri di Cagliari  
c.a. Presidente Gaetano Attilio Nastasi  
via Tasso, 25  
09128 Cagliari  
pec: [ordine.cagliari@ingpec.eu](mailto:ordine.cagliari@ingpec.eu)  
email: [segreteria@ingegneri-ca.net](mailto:segreteria@ingegneri-ca.net)

Fascicolo n. 1527/2014 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto:** «Procedura di affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità – Progetto: Parco lineare sul rio Is Cungiaus» nel comune di Quartucciu. C.I.G.: ZF30F16AAC. Importo a b.a.: € 37.715,79.

Esposto presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.

**Definizione istruttoria ai sensi dell'art. 2 comma 4, lett. a), del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza di questa Autorità (a seguito della soppressione della AVCP).**

Con nota acquisita al protocollo AVCP in data 29/05/2014, al n. 0062604, l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha segnalato alcune incongruenze nello svolgimento della procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di che trattasi, in violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici.

In primis, l'Ordine professionale segnala che all'Avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse del 7.5.2014 relativo all'oggetto, non risulta allegata la procedura di calcolo per la

determinazione del valore dell'incarico, così come disposto dall'art. 264, co. 1. lett. d), D.P.R. n. 207/2010.

La seconda censura formulata dall'Ordine degli Ingegneri riguarda i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla selezione di che trattasi, tenuto conto che l'Avviso, al punto 7), chiede il possesso, oltre che della "Laurea in Ingegneria (quinquennale) e relativa iscrizione all'Albo professionale per il settore di attività Civile-Ambientale", dei requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010 (con esclusione di quello di cui al comma 1, lett. c), relativo ai cosiddetti "servizi di punta").

Lo scrivente Ufficio, con nota 101767 del 19.9.2014, ha comunicato l'avvio dell'istruttoria, su disposizione del D.G. n. 101639 del 19.9.2014, volta a verificare eventuali anomalie nella selezione espletata dalla S.A. per l'individuazione dell'affidatario e, in particolare, con riferimento al mancato rispetto delle regole che consentono la libera concorrenza e il libero accesso alle procedure di partecipazione per il conferimento degli incarichi presso la Pubblica amministrazione.

Il Comune di Quartucciu ha dato riscontro alla nota suddetta con missiva n. 17678 del 8.10.2014, acquisita al protocollo AVCP al n. 111169 del 9.10.2014.

Nella risposta, il Rup, nonché Responsabile del "Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni e Ambiente", precisa che, con propria determinazione n. 477 del 7.5.2014, ha proceduto ad approvare la manifestazione di interesse di che trattasi. Ciò, al fine di procedere all'affidamento diretto dell'incarico, essendo l'importo del corrispettivo stimato inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/06, e nel rispetto del "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 20/02/2014 esecutivo dal 13/03/2014.

Infatti ai sensi degli art. 2, comma 2 lettera j)) del suddetto Regolamento, tra i servizi acquistabili in economia ricadono anche quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo non superiore a € 100.000.

La modalità utilizzata per tale acquisizione in economia è stata quella dell'art. 3, comma 1, lettera b) del suddetto Regolamento, ovvero tramite "cottimo fiduciario", facendo ricorso a indagine di mercato fra operatori in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione. L'indagine è stata svolta tramite una manifestazione di interesse (avviso esplorativo) aperta a tutti i soggetti con i requisiti di cui all'Avviso, che si ritenevano indispensabili per la complessità dello studio da elaborare.

Conseguentemente, il Rup giustifica la mancata allegazione all'avviso di manifestazione di interesse dell'indicazione delle modalità di calcolo del corrispettivo dei servizi da affidare, così come disposto dall'art. 264, co. 1. lett. d), D.P.R. 207/2010, poiché ha ritenuto di non dover applicare il suddetto art. 264. E ciò, tenuto conto che ha proceduto ad acquisizione di servizi, sotto € 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7 lettera b) del suddetto Regolamento.

In più, aggiunge l'ing. Spettu, «[...] all'atto della presentazione dell'istanza alla Regione per l'ottenimento del contributo (e per la rimodulazione), la medesima procedura di calcolo non è stata trasmessa neanche dalla Regione Sardegna quando ha approvato il valore dell'incarico (di complessivi € 47.853,90) concedendone il cofinanziamento pari ad € 33.497,73, anche se prevista dall'art. 11 comma 18 della L.R. n.5/2007».

In riferimento alla seconda contestazione dell'Ordine degli Ingegneri, relativamente ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui al punto 7), il Rup sottolinea che si trattava di un intervento strategico per l'Amministrazione comunale, con studio di

notevole complessità. D'altra parte, a parere del Rup, va altresì considerata la tipologia di affidamento seguita, effettuata con una ricerca di mercato, attraverso l'individuazione del contraente in possesso di requisiti minimi di esperienza e professionalità tali da garantire il miglior risultato per l'Ente.

Non è stata, quindi, seguita la procedura negoziata prevista dai commi 2 e 7 dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010.

Di conseguenza, il Rup ritiene di non aver violato il principio della massima partecipazione. E ciò, anche tenuto conto della scelta operata, in luogo dell'affidamento diretto ad uno dei tre operatori da lui stesso scelti, indicato quale procedura prevista dall'art. 7, lettera b) del suddetto Regolamento Comunale. Ha, infatti, optato per l'avviso pubblico per selezionare altri soggetti, aventi quei determinati requisiti, a cui richiedere un'offerta per tale particolare prestazione professionale.

Il Rup precisa, altresì, che allo stato attuale lo studio di fattibilità in oggetto si trova in avanzato stato di realizzazione e dovrà approvarsi entro e non oltre il 31/12/2014, pena la revoca del cofinanziamento Regionale.

Lo scrivente Ufficio, ribadisce che la materia dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è sottoposta a specifica ed autonoma disciplina, come disposto dagli artt. 90 e seguenti del codice degli appalti e dagli artt. 252 e seguenti del DPR 207/2010.

Conseguentemente non può essere surrettiziamente aggirato il disposto di cui all'art. 267 del DPR 207/2010 che, al comma 1, in modo inequivocabile, statuisce che i servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni dell'articolo 91, comma 2, del codice, e del medesimo articolo 267.

Da ciò deriva l'illegittimità della previsione dell'art. 2, comma 2, lettera j), del "Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Quartucciu, n.10 del 20/02/2014 esecutivo dal 13/03/2014, di ricomprendere *tout court*, tra i servizi in economia cui applicare la stessa disciplina, quelli tecnici in materia di lavori pubblici, di importo non superiore a 100.000 euro.

Così come illegittima risulta la mancata applicazione dell'art. 264, co. 1. lett. d), D.P.R. 207/2010. Né si condivide l'interpretazione del Rup circa il disposto dell'art. 11 comma 18 della L.R. n.5/2007. Detta norma recita, testualmente: «La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico», in ciò concordando con le previsioni dell'art. 264, co. 1, lett. d). È ovvio, quindi, che sia inconferente il richiamo del Rup alla mancata esibizione delle indicazioni sulle modalità di calcolo del corrispettivo dell'incarico, in sede di cofinanziamento del servizio da parte della Regione Sardegna.

Per completezza, si fa presente che la spiegazione di siffatta prescrizione la si ritrova nella determinazione AVCP n. 5/2010 e nel successivo parere di precontenzioso AVCP n. 52 del 10.4.2013: «[...] il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5). La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara. [...] A questi fini le stazioni appaltanti, nella fissazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che

compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore [...]».

Conseguentemente, anche in base alle conclusioni del parere AVCP richiamato, su caso analogo, appare illegittima la mancata motivazione della determinazione del corrispettivo per la redazione dello studio di fattibilità in oggetto.

In merito al secondo motivo di contestazione si conferma quanto già affermato nell'atto di avvio dell'istruttoria.

Non appare legittima la richiesta di requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli previsti dall'art. 267, comma 7, del DPR 207/2010. Alle stazioni appaltanti è riconosciuto il potere discrezionale di fissare requisiti minimi solo entro i limiti disposti dalle norme e, in particolare, per gli incarichi di progettazione e di altri servizi tecnici, di corrispettivo inferiore a € 100.000, come nel caso di specie, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 267 del DPR 207/2010.

Detta norma, al comma 7, dispone: «[...] L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; [...]; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5».

La disciplina, recata dall'art. 267, in ragione del ridotto importo del corrispettivo (sotto € 100.000), detta requisiti di partecipazione meno stringenti di quelli previsti dall'art. 263, al fine di garantire una maggiore concorrenza, con un regime più favorevole per gli operatori economici, e riconoscendo alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di individuare requisiti minimi solo entro i limiti fissati dalla norma stessa.

La stazione appaltante, facendo riferimento all'art. 263 del DPR 207/2010, ha violato tali limiti, chiedendo, al fine della dimostrazione della capacità tecnico - economica, requisiti superiori a quelli fissati dal Regolamento di attuazione del Codice.

Non sussistendo dubbi interpretativi sulla vicenda segnalata, la richiesta d'intervento, così come disposto dal D.G. della Direzione VI.CO. prot. 0118749 del 27/10/2014, è da intendersi definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), del Regolamento in materia di attività di vigilanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 16.08.2011 e reperibile nel sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

Il Dirigente  
Ing. Carlo De Falco  
